

## STAGES E TIROCINI

Il Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, che ha dato avvio alla  *riforma universitaria*  e che ha, soprattutto, modificato il significato stesso degli studi universitari, prevede che lo studente svolga delle attività formative importanti per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti il corso di studio intrapreso.

Tra queste attività rientrano anche i tirocini formativi e di orientamento in quanto attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, secondo le disposizioni del Decreto 142/98 del Ministro del lavoro.

Volte a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro queste attività formative vengono svolte presso organismi, enti o aziende, nel quadro di convenzioni stipulate con soggetti esterni e secondo progetti formativi individuali, indipendentemente dalla finalità (prevalentemente formativa o di orientamento al lavoro) e dal fatto che la persona avviata al tirocinio sia uno studente in corso, un diplomato, un laureato entro 18 mesi dal diploma o un iscritto a una qualsiasi attività formativa post-lauream dell'Ateneo.

Il Decreto 142/98 prevede che sia approvata una  *convenzione*  col soggetto presso il quale la persona è avviata al tirocinio e che sia predisposto un  *progetto formativo e di orientamento individuale*  concordato fra Università e soggetto presso il quale è avviato il tirocinio.

L'Università di Catania ha predisposto una Convenzione-tipo con delibera del Senato Accademico del 24/02/2003 che, adattata dalle singole Facoltà e firmata, su delega del Rettore, dai Presidi di Facoltà, regola i rapporti con le aziende/enti ospitanti.

Il Consiglio di Facoltà del 20/3/2002 ha ribadito che per ciascuna Convenzione sia stipulato un Progetto Formativo Generale che deve conformarsi ai sotto elencati principi:

1. possono costituire oggetto di contratto o convenzione solo stage o tirocini i quali corrispondano a precisi e documentati percorsi professionali;
2. i percorsi professionali, cui debbono corrispondere stage o tirocini, debbono - a loro volta - essere prescelti tra carriere e professioni accessibili solo a laureati di primo o di secondo livello;
3. stage e tirocini debbono prevedere attività rientranti in e - comunque coerenti alle - attività proprie dei percorsi professionali relativi;
4. stagisti e tirocinanti non possono essere adibiti, neanche occasionalmente, ad attività che fuoriescano dal programma formativo.

Ogni singolo Stage viene progettato attraverso il  *progetto formativo e di orientamento individuale*  che deve contenere:

- ❖ gli obiettivi del tirocinio;
- ❖ le modalità di svolgimento del tirocinio;
- ❖ il nome del Tutor universitario;
- ❖ il nome del Tutor aziendale;
- ❖ gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- ❖ la durata del tirocinio, con indicazione dell'inizio e del termine di esso.

Le Aziende o Enti ospitanti possono inserire la previsione di rimborsi spese o altre facilitazioni che i soggetti convenzionati si impegnano a corrispondere alle persone avviate dall'Università al tirocinio.

L'avviamento al tirocinio della singola persona potrà avvenire secondo diverse modalità :

- a seguito di iniziativa di soggetto esterno che ha già individuato la persona da avviare al tirocinio presso di sé;
- a seguito di iniziativa dello studente o diplomato/laureato, purché entro i 18 mesi dal conseguimento del diploma, che ha già autonomamente individuato il soggetto esterno presso il quale svolgere il tirocinio;
- a seguito di selezione con la partecipazione del tutor universitario effettuata dal soggetto esterno (convenzionato con la Facoltà);
- a seguito di selezione effettuata fra gli studenti dalla Facoltà o dal corso di studi sulla base di apposita richiesta degli enti convenzionati mediante apposito avviso, pubblicizzato all'interno della Facoltà per non meno di 15 giorni, sulla base dei requisiti curriculari richiesti dall'Ente/Azienda ospitante ed a giudizio insindacabile di una Commissione costituita almeno da un rappresentante dell'azienda ospitante, dal tutor universitario e da un rappresentante degli studenti.

Al termine del tirocinio, l'Ente o Azienda ospitante rilascerà allo stagista la Dichiarazione delle Competenze in attuazione dell'art.18 della legge 24.06.1997 n.196 (decreto interministeriale 25.03.98 n. 142), siglata dal Preside della Facoltà, dal Responsabile dell'Ente ospitante e dai Tutor.

La durata del singolo progetto formativo di tirocinio non può superare i 12 mesi, salvo nel caso di persone portatrici di handicap, nel qual caso non può superare i 24 mesi e, su richiesta dell'Azienda con accettazione dello stagista, si può prolungare il tirocinio, stilando un nuovo progetto formativo integrativo da trasmettere ai destinatari di cui sopra ma sempre entro i limiti fissati dalla legge. Il tirocinio, inoltre, potrà essere sospeso temporaneamente e successivamente concluso, nonché interrotto anticipatamente. In ogni caso si dovrà provvedere a darne comunicazione.

Il riconoscimento di crediti per le attività sopra elencate deve avvenire nel rispetto della coerenza con il percorso formativo e secondo la misura convenzionale di 25 ore di lavoro per 1 credito (art. 5 c.1 DM 509/99 e successive modifiche).

I crediti assegnati ai tirocini formativi e di orientamento in quanto attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, sono così distribuiti nei corsi di laurea della Facoltà:

*Corso di Laurea in Scienze Giuridiche:*

attività formative di cui all'art. 10 del D.M. 509/99, comma 1, lettera f) e successive modifiche 6 crediti;

*Corso di Laurea in Operatore Giudiziario:*

attività formative di cui all'art. 10 del D.M. 509/99, comma 1, lett e successive modifiche era f) 10 crediti;

*Corso di Laurea in Operatore Giuridico d'Impresa:*

attività formative di cui all'art. 10 del D.M. 509/99, comma 1, lettera f) e successive modifiche 4 crediti.

*Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza:*

attività formative di cui all'art. 10 del D.M. 509/99, comma 1, lettera f) e successive modifiche 7 crediti.

I suddetti crediti verranno riconosciuti dai Consigli di Corso, se ritenuti idonei al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso stesso e sempre che siano presentati agli Uffici tutti i documenti atti a provare lo svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli progetti formativi, fino al numero massimo di crediti previsti per tali attività dai rispettivi regolamenti.

Uno degli obiettivi della riforma universitaria è sicuramente quello di agevolare l'inserimento dello studente e del laureato nel mondo del lavoro attraverso stages e tirocini. E' necessario chiarire quindi che il tirocinio non può considerarsi attività lavorativa, ma svolge due ruoli: di orientamento, per facilitare le scelte professionali tramite una diretta conoscenza dell'attività lavorativa, e di formazione, volto a perfezionare le competenze professionali.

Al fine di attivare Convenzioni e garantire i contenuti dei progetti formativi proposti, per l'attuazione di tirocini conformi al percorso accademico, è stata designata la *Commissione Stage e Tirocini* composta dai professori Angelo Pennisi, Felice Giuffré e Salvatore Mazza e da due rappresentanti degli studenti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Facoltà: [www.lex.unict.it](http://www.lex.unict.it) "Ufficio Relazioni Internazionali" o rivolgersi agli Uffici Presidenza - Settore Relazioni Internazionali (martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12).